

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3409

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MICELI, LO PORTO, PELLEGATTA, ALPINI, BAGHINO,
FINI, MENNITTI, MACALUSO, SOSPIRI, TRANTINO**

Presentata il 20 gennaio 1986

**Modifiche alla legge 8 ottobre 1984, n. 693, concernente
norme per la concessione della medaglia mauriziana agli
ufficiali e sottufficiali delle forze armate**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 8 ottobre 1984, n. 693, che modifica la legge 8 novembre 1956, n. 1327, relativa alla concessione della medaglia mauriziana non tiene conto, per quanto concerne il computo degli anni utili di servizio, delle particolari condizioni nelle quali sono venuti a trovarsi gli invalidi di guerra che sono stati posti in congedo anticipatamente, in conseguenza delle menomazioni fisiche subite durante il servizio.

Tale sperequazione colpisce proprio i militari più anziani che durante il secondo conflitto mondiale hanno acquisito speciali benemerienze. Una sperequazione che peraltro risulta in contrasto con la disposizione dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica che prevede, per gli stessi militari, l'aumento di

sei anni del servizio utile ai fini pensionistici.

E vanno inoltre considerate le conseguenze negative di carattere morale — che incidono sullo stesso significato della concessione — derivanti dalla prescrizione di cui all'articolo 2 della citata legge, secondo la quale le nuove norme sono applicate dal 1° gennaio 1980 ossia sono vevoli esclusivamente per il personale militare in servizio alla stessa data.

La presente proposta di legge è volta ad ottenere che vengano eliminate le anzidette discriminazioni. I provvedimenti correttivi che si rendono necessari non comportano oneri finanziari e riguardano un ormai esiguo numero di anziani meritevoli di essere presi in considerazione ai fini del conseguimento dello speciale riconoscimento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Dopo il primo comma dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1327, come modificato dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 693, è aggiunto il seguente comma:

« Per il personale mutilato ed invalido di guerra, collocato in congedo assoluto, con interruzione di precedente vincolo di servizio, in analogia a quanto previsto dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il servizio computato ai sensi delle precedenti lettere è maggiorato di sei anni ».

ART. 2.

L'articolo 3 della legge 8 ottobre 1984, n. 693, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali e i sottufficiali che alla data della promulgazione della presente legge hanno già lasciato il servizio attivo possono chiedere la riconsiderazione del proprio *status* ai fini della concessione della medaglia secondo le norme della presente legge.

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla presente legge, l'esame delle posizioni soggettive avviene sulla base delle istanze documentate presentate dagli interessati ».